

Corso AFS: ESERCIZIO E PRATICA PROFESSIONALE:
*Approfondimenti tecnici per l'esame di Stato e per la Professione
di Dottore Agronomo e Dottore Forestale*

Aggiornamenti sul Regolamento Forestale

Aula 22, Polo di Agraria Via S. Camillo De Lellis, Viterbo

Dott. Forestale Domenico Agostini

Viterbo, 30.05.2025

Ai componenti del Dipartimento
FORESTALE

Dott. For Alessio Arduini.
arduini.forestale@gmail.com

Dott. For. Giuseppe Francazi
studio.silva@libero.it

Dott. For. Domenico Agostini
domenicoagostini@alice.it

Dott.For. Gustavo Eusepi
gustavo.eusepi@gmail.com

Dott. For. Luca Rinaldini
luposabino@libero.it

Dott. For. Andrea Bosco
bosco.andrea465@gmail.com

E p.c.

Al Presidente ed al Segretario di
Federazione degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali del
Lazio

Dott. Agr Corrado Falcetta
corradofalcetta@gmail.com

Dott. Agr Massimiliano Frattale
frattalem5@gmail.com



**FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DEL LAZIO**

DIPARTIMENTO DI FEDERAZIONE ODAF- LAZIO FORESTALE



Evoluzione delle normativa forestale in Italia:

1^a Legge Forestale: Legge 20 giugno 1877, n.3917

(Legge Maiorana Calatabiano)

istitut. vincolo forestale e P.M.P.F.

2^a Legge Forestale: Legge 2 giugno 1910, n.277

(Legge Luzzati) costituzione A.S.F.D.

Legge Quadro Forestale Fondamentale:

R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267 (L.Serpieri)

Regolamento Forestale: R.D. 16 maggio 1926, n.1126

T.U. per la bonifica integrale: R.D.L. 13 luglio 1933, n.215

Vincolo bellezze naturali: Legge 29 giugno 1939, n.1497

1^a legge per la montagna: Legge 25 luglio 1952, n.991

2^a legge per la montagna: Legge 3 dicembre 1971, n.1102

Norme per la difesa del suolo: Legge 18 maggio 1989, n.183

3^a legge per la montagna: Legge 31 gennaio 1994, n.97

Evoluzione delle normativa forestale in Italia:

Ordinamento regionale: D.P. 15 gennaio 1972 n.11

Legge 22 luglio 1975, n.382

D.P.R. 24 luglio 1977 n.616

(trasferimento funzioni agricoltura e foreste)

Legge costituzionale n.3/2001

(riforma art.117 Titolo V Costituzione)

Riforma ambientale - paesaggistica:

Legge 8 agosto 1985, n.431 (L.Galasso)

D.Lgs. 8 agosto 1999, n.490 (Testo unico)

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio)**

Evoluzione delle normativa forestale in Italia:

Riforma forestale: **D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227**
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale)

Legge 28 luglio 2016 n.154 (art.5)
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa in
materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali)

D.lgs. 3 aprile 2018 n. 34
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)

D.lgs. 34/2018 “Testo unico foreste”

Definizione di bosco:

Terreni coperti da vegetazione forestale arborea di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 m², larghezza media non inferiore a 20 m, copertura forestale non inferiore al 20%.

Sono inclusi: i castagneti, le sugherete, la macchia mediterranea

Sono esclusi: i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno.

Sono assimilati a bosco:

- i rimboschimenti;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 m² che interrompono la continuità del bosco.

nel comma 4 è previsto che le Regioni possano adottare una diversa definizione di “bosco”, di “aree assimilate a bosco” e di “aree escluse dalla definizione di bosco”, purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e di conservazione paesaggistica

L.R. 39/2002 definizione di bosco

- a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati (**0,5 ha**) e di larghezza, mediamente > 20 metri e copertura non inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
- b) le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
- c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati **arbusteti**, di specie di cui all'allegato A3 associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;
- d) i **castagneti da frutto** e le **sugherete** aventi (dimensioni a);
- e) le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20% abbiano **carattere temporaneo** e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
- f) i vivai forestali interni ai boschi.

L.R. 39/2002 aree assimilate a bosco

- a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da frutto e le sughere, aventi estensione non superiore a 5 mila metri quadrati e **non inferiore a 2 mila metri quadrati**, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e **copertura non inferiore al 50 per cento**, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
- b) le **aree ricoperte da vegetazioni arbustiva**, denominate arbusteti, quando:
- .1) sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3, di **estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati** e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e **copertura non inferiore al 50 per cento**;
 - .2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3, ubicati in **aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento** ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono **non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni**;
 - .c) i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati A1 ed A2, ... nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all'articolo 40. Per tutte le tipologie considerate, i limiti delle estensioni sono quelli indicati al comma 1, lettera a) e al comma 3, lettera a);
 - .d) **le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati**, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria.

L.R. 39/2002 - art. 4	Superficie minima (m2)	Copertura minima (%)	Larghezza media (m)	Superficie massima (m2)	Pendenza media (%)	Abbandono colturale (anni)
Bosco: formazioni di specie arboree allegato A1 e A2	5000	20	>20			
Bosco: arbusteti delle specie dell'allegato A3 con specie dell'allegato A1 e A2	5000?	20?	>20?			
Assimilate a bosco: formazioni di specie arboree allegato A1 e A2	2000	50	>20	5000		
Assimilati a bosco: nuclei isolati di arbusteti composti da specie dell'allegato A3	5000	50	>20			
Assimilati a bosco: nuclei isolati di arbusteti composti da specie dell'allegato A3	qualsiasi	non specifica	non specifica		>30	≥ 10
Assimilate a bosco: radure. Escluse quelle coltivate	<5000					
TUFF	2000	>20	20			

definizione di bosco

D.lgs. 34/2018 “Testo unico foreste” altre definizioni :

- a) patrimonio forestale nazionale;**
- b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva;**
- c) pratiche selvicolturali;**
- d) prodotti forestali spontanei non legnosi;**
- e) sistemazioni idraulico-forestali;**
- f) viabilità forestale e silvo-pastorale;**
- g) terreni abbandonati;**
- h) terreni silenti;**
- i) prato o pascolo permanente;**
- l) prato o pascolo arborato;**
- m) bosco da pascolo;**
- n) arboricoltura da legno;**
- o) programmazione forestale;**
- q) impresa forestale;**
- r) bosco di protezione diretta;**
- s) materiale di moltiplicazione.**

Decreti attuativi al testo unico forestale:

D. M. n. 4470 del 29.04.2020

“criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.”

**Imprese forestali con codice ATECO 02 “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
In possesso dei requisiti di regolarità contributiva**

Assenza di condanne penali ed amministrative superiori a 30000 €

Il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n.34; (possesso dell'attestato professionale di “Operatore forestale”)

Decreti attuativi al testo unico forestale:

D. M. n. 4472 del 29.04.2020

“individuazione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale, e approvazione dello standard professionale e minimo di percorso formativo dell'Operatore forestale” è stato introdotto l'**obbligo formativo per le Imprese boschive.**

Recepito dalla Regione Lazio con **D.G.R. n. 330 del 04.06.2020**

Le competenze professionali specifiche sono comprovate dal possesso dell'**attestato professionale di “Operatore forestale”,**
NORMA UNI 11660:2016 “ATTIVITA’ PROFESSIONALI NON
REGOLAMENTATE – OPERATORE FORESTALE

Decreti attuativi al testo unico forestale:

Decreto Intemministeriale n. 9219119 del 07.10.2020

(approvazione delle linee guida per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco)

INTERVENTI CHE POSSONO ESSERE ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI COMPENSAZIONE

- a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, Parchi nazionali, Parchi naturali e alle Riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali;
- b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio
- c) ...

Decreti attuativi al testo unico forestale:

Decreto Inteministeriale n. 563521 del 28.08.2021

(Criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale)

TABELLA - Classificazione e caratteristiche tecnico-dimensionali della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente

Macro categorie	Categorie	Strato superficiale	Carreggiata	Banchine (*)	Opere d'arte	Pendenza longitudinale massima	Pend. longitudinale	Raggio Tornanti (**) (***)	Tipologie di mezzi transitabili esemplificativi
			m	m		%	%		
Viabilità PRINCIPALE	Strada forestale e silvo-pastorale di primo livello	Stabilizzato o migliorato	Da 3,5 a massimo 6	0,5	SI	12-20	da 3	Maggiore o uguale a 8	Autocarri, autotreni, trattori e rimorchi di grandi dimensioni
	Strada forestale e silvo-pastorale di secondo livello	Stabilizzato o migliorato	Da 2,5 a 3,5	0,5	SI	16-22	da 3	Maggiore o uguale a 8	Autocarri, trattori, macchine operatrici di piccole-medie dimensioni, automezzi a trazione integrale
Viabilità SECONDA	Piste	Naturale o migliorato	Da 2,0 a 4,0	NO Minore uguale a 0,5	Saltuarie (+)	18-25	da 3	-	Trattori, macchine operatrici forestali specializzate, veicoli fuoristrada
	Percorsi pedonali e per animali da lavoro	Naturale	Da 1,0 a 2,5	NO	Saltuarie (+)	-	-	-	Pedonale, Animale

Fari Generali - Prof. Interno N. 0563734 del 28/10/2021

Decreti attuativi al testo unico forestale:

Decreto Inteministeriale n. 563765 del 28.08.2021

(Criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, dei piani di gestione forestale e strumenti equiv.)

Articolazione pianificazione forestale a livello territoriale:

- ✓ *piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT)*
- ✓ *piani di gestione forestale (PGF)*
- ✓ *strumenti equivalenti*

D.M. n.563734 del 28.10.2021

(Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)

Articolo 2 (Superfici meritevoli di tutela e ripristino)

1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 devono essere individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura.
2. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici di cui al comma 1, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo Registro

...

Decreto Interministeriale n.563734 del 28.10.2021

(Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)

Articolo 3 (Criteri minimi)

1. Nel rispetto dei principi di esclusione dettati al comma 2, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti secondo le disposizioni previste all'articolo 2 del presente decreto, o, in assenza degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, **per un'estensione non superiore ai 3 ettari**, previo accertamento da parte delle autorità competenti sulla base di una o più delle seguenti documentazioni utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino:

a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954;

b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza;

c) decreti ministeriali e delibere regionali ex articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui al comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;

Decreto Intemministeriale n. 563734 del 28.10.2021

(Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)

Articolo 3 (Criteri minimi)

- d) indagini storico-ambientali** svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali, agricole o pascolive;
- e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie**, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata;
- f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili**, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata;
- g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale**, purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali;
- h) inserimento negli elenchi di cui l'art. 3 del D.L. n. 91/2017** (L.123/2017 Disposizioni per il Mezzogiorno) ovvero "banca delle terre abbandonate".

Decreto Intemministeriale n. 563734 del 28.10.2021

(Criteri per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali)

Articolo 3 (Criteri minimi)

2. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, le seguenti aree:

- a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario:** o inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta** di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente;
- c) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,** ad eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al comma 1, lettera c);
- d) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento,** derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'articolo 8 del D.lgs. 34/2018.

Decreti attuativi al testo unico forestale:

Decreto Inteministeriale n. 608943 del 19.11.2021

*Approvazione delle linee guida per
identificazione delle aree definibili come boschi vetusti*

Evoluzione delle normativa forestale nella Regione Lazio:

Legge regionale n. 39 del 28.10.2002

Regolamento regionale n. 7 del 18.04.2005 (*Norme in materia di
gestione delle risorse forestali*)

D.G.R. Lazio n. 126/2005

*“Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-
pastorale regionale e schema generale della pianificazione
sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione,
cofinanziamento e attuazione”*

**Regolamento regionale n.3 del 26.04.2006, n. 1 del 23 febbraio
2010 , n.2 del 08.01.2020, n. 4 del 10.03.2025**
(modifiche al r. r. n. 7 del 2005)

D.L. 10 agosto 2023, n. 104 convertito in L. 9 ottobre 2023, n. 136

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI

Art. 5 bis

Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy

**Gli interventi selvicolturali non sono oggetto di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/04,
non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, 147 e 159 del suddetto D.Lgs. per il taglio colturale da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.**

normativa forestale nella Regione Lazio: Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO.
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 34/2018 l'area forestale di proprietà di enti pubblici e collettivi di cui al comma 1 interessata dal taglio non può essere oggetto di una nuova utilizzazione di fine turno oppure taglio a sterza o di curazione, in assenza del piano di gestione e assestamento forestale presentato ai fini dell'approvazione, presso gli uffici competenti.”;

Ultima modifica normativa nella Regione Lazio: Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO.
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

b) dopo il comma 2 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura e non implica l'istituto della compensazione il recupero dei coltivi abbandonati previa dimostrazione del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di idonei elaborati tecnici predisposti anche attraverso la consultazione del Geoportale regionale e del parere forestale da parte della direzione regionale competente.

2 ter. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura l'impianto di altre specie contenute negli allegati A1, A2 e A3 della presente legge, purché non comporti la lavorazione periodica del suolo.”;

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

c) all'articolo 45:

1) il **comma 2** è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza o in **deroga dei piani di cui al comma 1**, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, a meno che esplicitamente previsto. La **deroga al piano di gestione e assestamento forestale** è esclusivamente prevista in caso di:

a) attesa dell'approvazione del piano di gestione e assestamento forestale;

b) variazione del calendario degli interventi selvicolturali;

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

c) all'articolo 45:

1) il **comma 2** è sostituito dal seguente:

“2. **La deroga al piano di gestione e assestamento forestale** è esclusivamente prevista in caso di:

c) esecuzione degli interventi intercalari, anche su particelle forestali non previste ad intervento nel piano di gestione e assestamento forestale, a condizione che l'intensità della ripresa e le modalità di esecuzione non eccedano i limiti definiti nel regolamento forestale per i tagli intercalari e che l'estensione complessiva di intervento per compresa non superi le quattro particelle per ogni annualità, anche non contigue, e comunque su una superficie complessiva, sommata a quella prevista nel piano, non superiore a 100 ettari/anno;

d) modifica del numero di matricine e/o delle oltretorno non determini un rilascio inferiore a quello minimo e superiore a quello previsto per il ceduo composto così come definiti dal regolamento forestale;

e) modifiche del perimetro della tagliata qualora funzionali a correggere minimi errori di redazione del piano.”;

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

c) all'articolo 45:

2) **dopo il comma 9** è aggiunto il seguente:

“9 bis. Nei boschi adiacenti alla viabilità aperta al traffico veicolare, al fine di garantire la pubblica incolumità, possono essere presentati progetti di messa in sicurezza, anche per le fasce di profondità maggiore, in funzione del rischio, di quelle definite dal Codice della strada nell’ambito delle relative pertinenze.”

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”), recepisce le modifiche di cui al comma 1.

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 28

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Il **comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 39/2002** è sostituito dai seguenti:

“5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), **è istituito l'albo regionale delle imprese forestali** che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimoli, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018. Alle imprese forestali iscritte all'albo può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, anche ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 34/2018.

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 28

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Il **comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 39/2002** è sostituito dai seguenti:

5 bis. *L'albo, tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale, è articolato per categorie e per sezioni.* Le categorie sono individuate in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Le sezioni sono individuate in relazione alla capacità tecnico economica e alla tipologia di prestazioni.

5 ter. *All'albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).*

Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Art. 28

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

1. Il **comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 39/2002** è sostituito dai seguenti:
5 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione i requisiti di cui al comma 5 ter, nonché le modalità e i criteri per l'iscrizione all'albo, per la sospensione, per la cancellazione e quelli di aggiornamento dell'albo, in conformità all'articolo 10 del d.lgs. 34/2018 ed ai criteri minimi nazionali definiti dal decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali)."

Regolamento regionale Lazio 10 marzo 2025, n. 4

Art. 1

Modifiche al Regolamento regionale n. 07/2005

1. **L'articolo 53 del R.R. 07/2005** è sostituito dal seguente:

- 1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone, di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, rispettano le misure di conservazione adottate ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 (Norme in materia di arenaturali protette regionali) e successive modifiche e, per quanto non espressamente previsto dalle stesse, alle norme del presente regolamento.**
- 2. Gli interventi previsti al comma 1, se già inclusi in Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) o in Piani Poliennali di taglio (PPT), già sottoposti alla Procedura di valutazione di incidenza con esito positivo, non richiedono ulteriori verifiche valutative."**

Esempio di applicazione della nuova normativa:



REGIONE
LAZIO



ARSTAL
Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA AMBIENTALE
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA CONSERVAZIONE DI HABITAT DI PRATERIA SECONDARIA IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO IN LOC. SELVARELLA - UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO (VT) ZPS 6030005 COMPRESORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO : ZONIZZAZIONE HABITAT 6220*
*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea***

1a FASE: zonizzazione dell'habitat secondo il grado di copertura arborea e/o arbustiva stimato attraverso un approccio campionario dimostratosi attendibile negli inventari forestali per l'applicazione della definizione di bosco (De Natale et. al. 2003) ovvero sovrapponendo alla zona precedentemente individuata una griglia di punti con passo di 10 m, provvedendo in corrispondenza di ciascun punto alla fotointerpretazione di ortofoto acquisite nell'estate 2023 per stabilire la presenza o meno di chiome arboree o arbustive.

•6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*



Dipartimento di Scienze
Agrarie e Forestali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Dipartimento per la Innovazione
dei sistemi Biologici, Agro-
Alimentari e Forestali



6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*



Sherardia arvensis, Coleostephus myconis, Plantago lanceolata, Hypochaeris achyrophorus, Cynodon dactylon, Anthemis arvensis, Medicago polymorpha, Trifolium scabrum subsp. scabrum, Lolium perenne, Dasypyrum villosum, Scorpiurus muricatus, Foeniculum vulgare, Tordylium apulum



Tavola 4
Valutazione del grado di copertura

- Area d'intervento
- Area esclusa dall'intervento

Copertura

- Arborea*
- Arbustiva**
- Erbacea

*Specie allegato A1 L.R. 39/2002

**Specie allegato A3 L.R. 39/2002 e altri arbusti non inseriti nell'allegato



Ortofoto 2023

Area di intervento	Superficie (ha)	Copertura % arborea*	Copertura % arbustiva**	Copertura % complessiva
A	0.81	11%	13%	24%
B	0.35	11%	30%	41%
C	0.33	6%	34%	41%
D	0.39	8%	19%	27%
E	6.24	4%	1%	5%
G	1.12	9%	34%	42%
Totale	9.24	*Specie allegato A1 L.R. 39/2002; **Specie allegato A3 L.R. 39/2002 e altri arbusti non inseriti nell'allegato (<i>Smilax aspera</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa canina</i>)		

Area esclusa dall'intervento	Superficie (ha)	Copertura % arborea*	Copertura % arbustiva**	Copertura % complessiva
F	0.13	33%	7%	40%



D.lgs. 34/2018 “Testo unico foreste” altre definizioni :

Art.3 c.2

...

l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;

...



REGIONE
LAZIO



ARSIAL
Agraria Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA AMBIENTALE
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA





INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA CONSERVAZIONE DI HABITAT DI PRATERIA SECONDARIA IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO IN LOC. SELVARELLA - UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO (VT)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO : ZONIZZAZIONE HABITAT 6220*

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

2a FASE: verifica in campo con strumentazione GNSS (*Global Navigation Satellite System*) a precisione submetrica al fine di individuare altresì la specie arborea o arbustiva ricadente su ciascun punto, distinguendo tra i due gruppi in base alla lista di specie di cui agli allegati A1, A2 e A3 della L.R. 39/2002. Per ciascun lotto il grado di copertura arboreo, arbustivo e complessivo è stato quindi stimato considerando il rapporto fra il numero di punti intercettanti le chiome dei due gruppi di specie e il numero totale di punti ricadenti in esso.





Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tavola B - Beni Paesaggistici


Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 D.lgs. 42/04

 c) Protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

 g) Protezione delle aree boscate

 Area di intervento





Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio

Sistemi del Paesaggio Naturale

 Paesaggio Naturale

 Paesaggio Naturale di Continuità


Sistemi del Paesaggio Agrario

 Paesaggio Agrario di Continuità

 Paesaggio Agrario di Rilevante Valore

 Area di intervento





Piano Territoriale Paesistico Regionale - Tavola C - Beni del patrimonio naturale e culturale

Beni del patrimonio naturale

 Zone di Protezione Speciale

 Area di intervento



 Pascoli, rocce, aree nude

Interventi proposti:

- 1. recupero di superfici dell'habitat 6220 mediante interventi puntuali di decespugliamento a carico di parte degli arbusti presenti, in modo da invertire i processi di perdita e degrado di questi ambienti e aumentare la superficie utile su cui applicare la gestione conservativa di cui al seguente punto (su 3 ha)**
- 2. conservazione e miglioramento dei pascoli degradati, attualmente non oggetto di invasione arbustiva, attraverso interventi periodici di sfalcio volti a ridurre progressivamente il grado di copertura delle specie erbacee invasive e/o non appetibili al bestiame (su 6,24 ha)**

Rispetto delle condizioni d'obbligo nelle ZPS:



CO (6): utilizzo della viabilità esistente (vedi tav. 3 – Carta degli interventi) per il raggiungimento delle aree di intervento, senza apertura di nuovi percorsi fuoristrada o su suoli naturali, sia in fase di cantiere che di esercizio

CO (20): non è prevista la rimozione di muretti a secco o di altri elementi naturali del paesaggio

CO (37): esclusione dall'intervento di tutti i soggetti vivi e morti (in piedi o a terra) appartenenti alle specie arboree di cui all'elenco riportato nell'allegato A1 della L.R. 39/2002

CO (41): esclusione dall'intervento, oltre che delle specie arboree di cui alla CO (37), anche delle specie arbustive indicate nell'allegato A3 della L.R. 39/2002 qualora presentino elementi utili alla presenza faunistica quali cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi, fusti fessurati e/o ampi lembi di corteccia sollevata. A quanto sopra si aggiunge l'esclusione dall'intervento dei soggetti arbustivi a portamento arboreo con diametro del fusto a petto d'uomo almeno pari a 10 cm, a prescindere che questi presentino o meno microhabitat

CO (57): sospensione degli interventi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio

CO (62): esclusione dall'intervento di una fascia di vegetazione ampia almeno 10 m misurata dal ciglio esterno di sponda o arginale dei corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, presenti in zona e riportati nella Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000. In merito a ciò, si evidenzia che nell'area investigata è presente unicamente il *Fosso del Forcone*, che corre ad ovest dei lotti di intervento mantenendosi da questi in ogni caso a una distanza superiore a 30 m (vedi tav. 3 – Carta degli interventi)

CO (64): assenza di stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*) nelle aree di intervento

CO (70): non sono previsti interventi di trasemina, spietramenti e rotture del cotico erboso

CO (71): Agli arbusti esclusi dall'intervento, in base alla CO (41), si aggiunge il rilascio integrale di un nucleo di alberi e arbusti esteso 1.300 m² (lotto F) posto all'interno dell'area di intervento tra il lotto D ed E

CO (78): assenza di aree umide nelle aree di intervento

Determinazione 7 marzo 2025, n. G02792

D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126

“Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento ed attuazione”.

Indicazioni operative per la redazione degli strumenti di pianificazione aziendale.